



IL TIRO A VOLO

MAGAZINE

641 • MMXX



TEMI FISCALI E TRIBUTARI IN PRIMO PIANO

- 4 IL MIO TIRO A VOLO IN PALESTRA
- 9 A PROPOSITO DI BENEFICI FISCALI



ANPAM

Associazione Nazionale
Produttori Armi e Munizioni
Sportive e Civili



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO



COMITATO NAZIONALE CACCIA E NATURA




FITAV RINGRAZIA
PER L'IMPEGNO
E I SUCCESSI
LE AZIENDE SPONSOR:



IL MADE IN ITALY CHE VINCE NEL MONDO.

È INIZIATO UFFICIALMENTE IL NUOVO QUADRIENNIO



Si è svolta lunedì 30 novembre in videoconferenza la prima riunione dell'Esecutivo federale proclamato dal responso dell'Assemblea dello scorso 7 novembre. Tutti presenti i Consiglieri eletti: Adriano Avveduto, Christine Maria Brescacin, Antonio Campus, Emanuela Croce Bonomi, Fiorenzo De Rosa, Giuseppe Di Giorgi, Paolo Fiori, Fabrizio Forti, Roberto Manno e Roberta Pelosi a cui si sono uniti anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti con il nuovo Presidente Massimo Baiamonte ed i componenti Angela Affinito e Francesco Minnetti. I lavori hanno preso il via come consuetudine con le comunicazioni del Presidente e sono proseguiti con un nutrito ordine del giorno. Nel corso della prima riunione consiliare del quadriennio 2021 – 2024 sono stati eletti Vicepresidente vicario Emanuela Croce Bonomi e Vicepresidente Paolo Fiori. Fabio Fortuni è stato confermato Segretario generale e Mario Magnanini è stato a sua volta confermato nel ruolo di Vice Segretario Generale. Il Consiglio ha anche approvato le Circolari 1 e 2 per la stagione sportiva 2021 e le date delle gare federali del nuovo anno.

In questa pagina

Il Presidente federale Luciano Rossi nel corso della prima riunione del Consiglio

Direttore Luciano Rossi

Direttore Responsabile Luigi Agnelli

Direzione e Redazione

Federazione Italiana Tiro a Volo Viale Tiziano 74 00196 Roma Tel. 06 45235200 Fax 06 3233791 redazione@fitav.it

Coordinatore Redazionale

Massimiliano Naldoni massimilianonaldoni@gmail.com Twitter: @ILTIRAOVOLO

Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione anche parziale se non autorizzata. Aut. del Tribunale di Roma n.111 del 17 marzo 1994

IL MIO TIRO A VOLO IN PALESTRA

Il Preparatore atletico delle nazionali olimpiche ripercorre alcune tappe della propria carriera e spiega come stanno affrontando l'allenamento alcuni super-campioni del panorama azzurro al tempo del Coronavirus

Di Fabio Partigiani

Formia, oltre che essere una bellissima cittadina del Lazio che si affaccia sul mar Tirreno, a pochi chilometri dal confine con la Campania, è anche sede di un importante CPO (Centro di Preparazione Olimpica) dove da molti anni la nostra Federazione si appoggia per preparare i suoi atleti agli impegni agonistici della futura stagione. E sappiamo che la prossima culminerà con i Giochi Olimpici di Tokio 2021. Mi preme far presente che lo chef presente al CPO di Formia non è altro che il famoso Giovanni, cuoco di Casa Italia che durante le Olimpiadi, con i suoi sofisticati menù, porta la cucina mediterranea in tutto il mondo. Come una settimana fa si è svolto a Tirrenia il primo ONE TO ONE, la settimana scorsa si è invece svolto a Formia il secondo ONE TO TWO. Ho convocato le due atlete delle Fiamme Oro Lucia Palmitessa e Erica Sessa. Sono stati due giorni intensi con sedute di allenamento riguardanti lo sviluppo delle Capacità Condizionali e Coordinative. Come già detto nel precedente articolo, questi incontri mi permettono di tenere sotto osservazione la condizione fisica degli atleti. Sappiamo bene il periodo drammatico che tutti noi



Il Preparatore atletico e le atlete Erica Sessa e Lucia Palmitessa durante la seduta di allenamento a Formia

stiamo vivendo. Questo virus oltre a provocare molte vittime, sicuramente cambierà il nostro modo di vivere. Il mantra che ci viene ripetuto ogni momento:

MASCHERINE
DISTANZIAMENTO
LAVAGGIO DELLE MANI

fa ormai parte delle nostre abitudini. Già all'arrivo al CPO le misure anti-Covid sono rigorosamente rispettate. Le palestre, la sala pesi e lo spogliatoio vengono sanificati ogni ora. Il numero degli atleti presenti nel CPO rispetta la normativa del DPCM. Mi sono permesso di scrivere queste cose e quindi informare i nostri lettori che i nostri atleti sono rigorosamente tenuti sotto controllo nel rispetto delle norme anti-Covid. Questo per togliere qualsiasi dubbio potesse sorgere in quanto

come sappiamo le palestre sono chiuse, i centri sportivi pure e quindi si potrebbe pensare che i nostri atleti si stiano allenando in condizioni non idonee. Assolutamente da escludere.

Chiusa questa parentesi torniamo a parlare di preparazione fisica. Molti pensano che il tiro a volo sia una disciplina dove la caratteristica fisica sia da tenere in relativa considerazione. Questo, vi confesso, è quanto credevo anch'io quando nel 1987 sono entrato in questa meravigliosa famiglia. Provenivo dalla ginnastica artistica e quindi per me il gesto atletico, la perfezione del movimento erano due parametri fondamentali. La realtà che ho trovato nel tiro a volo mi ha disorientato. In quel momento alcuni campioni vincevano quasi tutto. Luciano Giovannetti era il bi-campione olimpico della Fossa (Mosca 80 e Los Angeles 84). Mi aspettavo di trovare degli atleti e sicuramente sotto alcuni aspetti lo erano. Per quanto



Erica Sessa

riguarda il lato fisico, però, assolutamente no. Pochissima attività fisica e non pianificata. Un fai da te assoluto. In quel momento pochi atleti hanno colpito il mio interesse in quanto dotati di una condizione fisica accettabile: Albano Pera, Andrea Benelli, Ennio Falco, Luca Scribani Rossi, Claudio Giovannangelo, lo stesso Luciano Giovannetti. Mi ci è voluto un po' di



Lucia Palmitessa

tempo per far capire agli atleti che la preparazione fisica era fondamentale per conseguire risultati importanti. Tutto sommato era anche da capire il loro timore: perché allenarsi fisicamente, sudare, faticare quando posso vincere facendo poco o nulla? Il mio più grande sforzo è stato quello di inserire gradualmente degli esercizi che potevano essere svolti da tutti rispettando le loro caratteristiche motorie (intensità-volume-frequenza-



Erica Sessa



Lucia Palmitessa

recupero). Come sappiamo lo stesso esercizio può essere svolto da chiunque. L'importante è saperlo adattare all'atleta che abbiamo davanti usando tutti i correttivi possibili tali da permettergli di svolgerlo nella maniera più corretta possibile.

Questo è quello che succedeva diversi anni fa. Adesso le cose sono cambiate completamente: la preparazione fisica è pianificata nei minimi particolari, la programmazione tiene conto delle esigenze di ogni singolo atleta e questo per non incorrere nei fenomeni del sovrallenamento che porterebbero l'atleta ad interrompere la

preparazione e a mettere in discussione l'intera stagione. Ma, come consuetudine, per concludere questa argomentazione, prendiamo in esame alcuni casi illustri!

GABRIELE ROSSETTI

Il campione olimpico dello Skeet in questo periodo di chiusura forzata delle palestre non si è perso d'animo. Con il mio aiuto ha attrezzato il garage della sua casa a palestra dove svolge tri-settimanalmente le sedute di allenamento. Lavora soprattutto sulla tonificazione muscolare avendo già una buona capacità aerobica. Il lavoro muscolare è basato sullo sviluppo della forza resistente: tante ripetizioni con carichi al 50/60% del massimale. E' dotato di un buon equilibrio, sia dinamico che statico, che allena con il fitball, il discosit e il bosu.

SILVANA STANCO

Posso dire che la sua condizione fisica è già invidiabile. La tenacia e la grinta con cui svolge le sedute di allenamento devono essere di esempio per gli allievi del Settore Giovanile, fiore all'occhiello della nostra Federazione. Nel raduno svolto a Tirrenia a fine Ottobre ha evidenziato dei tempi di recupero che denotano una condizione fisica molto buona.



Gabriele Rossetti

LUCIA PALMITESSA

Possiede una buona coordinazione oculo/manuale e una buona capacità aerobica. Segue un piano di lavoro, da me visionato e approvato, insieme al suo Personal Trainer: sviluppo della Resistenza, della Rapidità con le funicelle e dell'Equilibrio. Particolare attenzione allo sviluppo della Forza Resistente con esercitazioni mirate con il TRX e il Battle Rope.

ERICA SESSA

Rispetto alla scorsa stagione è migliorata moltissimo. Soprattutto nella consapevolezza delle proprie capacità. Ha un suo Personal Trainer con il quale mi interfaccio quotidianamente per assemblare e pianificare al meglio la sua prossima stagione agonistica. Le sue sedute sono incentrate sull'allenamento funzionale e in quelle sedute utilizza dei piccoli attrezzi per sviluppare le capacità motorie: elastici, kettbell, bosu, palle mediche e manubri.



Silvana Stanco



TESSERAMENTO
2021



**FEDERAZIONE
ITALIANA
TIRO A VOLO**

Sottoscrivendo la Tessera Federale*
aiuterai lo Sport Italiano,
la Federazione Italiana Tiro a Volo,
il Comitato Regionale
e la Tua Società Sportiva

Visita una delle Società affiliate
su tutto il territorio nazionale
ed entra a far parte della Famiglia Fitav

fitav.it

*con la Tessera Federale potrai beneficiare
dei vantaggi riservati esclusivamente
ai Soci, quali la Totale Copertura
Assicurativa e le Riviste Federali

A PROPOSITO DI BENEFICI FISCALI

Continuiamo il ciclo di approfondimenti in merito alla vita sociale delle ASD e SSD, affrontando nel dettaglio i contenuti delle agevolazioni previste dalla Legge 16 Dicembre 1991 n.398: in particolare focalizzeremo l'attenzione sulle modalità e sull'attivazione dell'opzione per usufruire dei benefici fiscali, sull'Ires, sull'Iva e sugli adempimenti necessari



Andrea Ruggeri e Andrea Terrinoni

Di Andrea Terrinoni
con la collaborazione di Andrea Ruggeri

Alla costituzione delle ASD e SSD, senza fini di lucro di cui alla Legge 90 n. 289 del 2002, è possibile optare per le agevolazioni di cui alla Legge n.398 del 1991 la quale prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA nonché previsioni di favore in materia di

adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.

Esercizio dell'opzione

Possono optare per l'applicazione del regime di cui alla legge n. 398 del 1991 le

associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che, nel corso del periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro⁵.

L'opzione validamente esercitata con comportamento concludente ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 4426, deve essere comunicata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del DPR n. 544 del 1999, alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), competente in relazione al domicilio fiscale dell'associazione (cfr circolari n. 21/E del 2003 – art 9, c2, DPR 544 del 1999) o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro, prima dell'inizio dell'anno solare per il quale si intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall'inizio di detto anno, ed all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del DPR n. 442 del 1997.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno scelto di avvalersi del regime di cui alla legge n. 398 del 1991, esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA in base a quanto previsto da detto regime, dovranno barrare l'apposita casella del Quadro VO della dichiarazione IVA.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del DPR n. 544 del 1999, l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio.

Regime IRES

Nel precedente numero abbiamo visto qual è la differenza tra redditi derivanti dall'attività istituzionale e quelli invece derivanti dalle attività commerciali, mentre i primi non sono oggetto di tassazione, i secondi lo sono ma in forma agevolata.

A seguito dell'opzione, articolo 2, comma 5, della legge n. 398, il reddito imponibile viene determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività nella misura del 3 per cento, per poi aggiungere per intero il valore delle even-

tuali plusvalenze patrimoniali.

Secondo la medesima normativa si deve tener conto della qualificazione delle stesse società quali soggetti passivi IRES ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR, per i quali tutti i redditi, da qualsiasi fonte provengono, costituiscono reddito d'impresa.

Pertanto, le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 devono applicare il coefficiente di redditività del 3 per cento su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'articolo 81 del TUIR, escluse le plusvalenze patrimoniali. Al reddito così determinato si aggiunge l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

Per le associazioni sportive dilettantistiche che siano in possesso della qualifica di enti non commerciali, invece, il reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del TUIR, è formato dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi. Pertanto, per tali associazioni sportive dilettantistiche, ai fini del calcolo del reddito complessivo, occorrerà distintamente determinare le varie categorie reddituali e conseguentemente, nel caso di opzione per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, al reddito d'impresa – calcolato applicando il coefficiente di redditività del 3 per cento ai proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali ed aggiungendo a tale importo forfettizzato le plusvalenze patrimoniali – andranno sommati i redditi fondiari, di capitale e diversi determinati in base alle previsioni recate dagli articoli 143 e seguenti del TUIR.

Ricordiamo che: “sia per le ASD che per le SSD, i corrispettivi di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR non sono rilevanti ai fini delle IRES e più precisamente non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali”.

Regime IVA

In forza dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30



Andrea Terrinoni

dicembre 1999, n. 544, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che optano per il regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 applicano “per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali” le disposizioni previste dall’articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quale prevede che, agli effetti della determinazione dell’IVA, la detrazione di cui all’articolo 19 del DPR n. 633 del 1972 è forfettizzata con l’applicazione di una detrazione, in via generale, pari al 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili.

La medesima disposizione prevede, inoltre, una specifica percentuale di detrazione forfettizzata per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, per le quali la detrazione compete in misura pari ad un terzo dell’imposta relativa alle operazioni stesse.

Decadenza dai benefici

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 398 del 1991, nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, e che nel corso del periodo d’imposta hanno superato il limite di proventi commerciali di 400.000 euro, il predetto regime agevolativo previsto dalla stessa legge n. 398 del 1991 cessa di applicarsi con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.

L’anzidetta norma prevede, in sostanza, la cessazione dell’applicabilità delle disposizioni recate dalla stessa legge n. 398 del 1991 in capo ai soggetti che durante il periodo d’imposta abbiano conseguito proventi per un importo superiore ad euro 400.000, con effetto dal mese successivo a quello in cui detto limite è superato, senza distinguere, a tal fine, fra il regime agevolativo IVA e quello delle imposte sui redditi.

Da ciò consegue che il venir meno durante il periodo d’imposta dei requisiti necessari per l’applicazione dei regimi agevolativi recati dalla legge n. 398 del 1991 determina l’applicazione dei tributi (IVA ed IRES) con le modalità ordinarie dal mese successivo a quello in cui sono cessati i menzionati requisiti. (risoluzione 123/E del 7 novembre 2006).

Pertanto, qualora l’associazione o la società sportiva dilettantistica senza fini di lucro consegua nel periodo d’imposta proventi per l’esercizio di attività commerciali superiori a 400.000 euro, si determinano sia ai fini IVA sia ai fini del-

le imposte sui redditi, due distinti periodi soggetti a differenti regimi tributari:

- 1) dall'inizio del periodo d'imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del limite dei 400.000 euro, il reddito imponibile sarà determinato, l'IVA sarà applicata e gli adempimenti fiscali saranno posti in essere secondo il regime agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991;
- 2) dal mese successivo all'avvenuto superamento del predetto limite, fino alla fine del periodo d'imposta, si applicherà il regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione dell'imposta che ai fini degli adempimenti fiscali⁸.

Esoneri ed adempimenti

Sotto il profilo degli obblighi contabili, di certificazione dei corrispettivi e di dichiarazione, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per le disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 sono esonerate, agli effetti fiscali:

- dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritte dagli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (v. articolo 2, comma 1, della stessa legge n. 398 del 1991);
- dagli obblighi di cui al titolo II del DPR n. 633 del 1972 (v. articolo 2, comma 1, della stessa legge n. 398 del 1991) e, in particolare, dall'obbligo di fatturazione (tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie) e di registrazione (v. articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633);
- dall'obbligo di certificazione mediante scontrini fiscali e ricevute fiscali (v. articolo 2, comma 1, lett. hh) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696);



- dall'obbligo di dichiarazione ai fini IVA (v. articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972);

Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per le disposizioni della legge n. 398 del 1991 sono previsti dall'articolo 9, comma 3, del DPR n. 544 i seguenti adempimenti:

- conservare e numerare progressivamente le fatture d'acquisto;
- annotare, anche con una unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato;
- effettuare il versamento trimestrale dell'IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- annotare distintamente nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997, i proventi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge n.133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze

ze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999, i pagamenti a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991 e i versamenti da queste effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, la violazione dell'obbligo di tracciabilità in argomento non comporta più la decadenza dal regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 ma unicamente l'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione per ogni omessa comunicazione da euro 250 ad euro 2000).

1.6 La previsione agevolativa prevista dall'articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133

In base alla previsione agevolativa stabilita dall'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 133 del 1999, non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che hanno optato per il regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo complessivamente non superiore a 51.645,69 euro:

- a) i proventi realizzati "nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali";
- b) i proventi realizzati per il tramite della

raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 143, comma 3, lettera a) del TUIR 12 (raccolta pubblica di fondi effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione).

Tale previsione agevolativa è applicabile anche alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro ai sensi dell'articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002 (circolare n. 21/E del 2003)

Sussiste inoltre uno specifico obbligo di rendicontazione. Tale obbligo – che trova fondamento, a livello sistematico, nella previsione di carattere generale recata dall'articolo 20, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973/14 – si sostanzia nella redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, di un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 600 del 1973, nel quale vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese afferenti ciascuno degli eventi realizzati.

Ai fini della riconducibilità nell'ambito applicativo della previsione agevolativa di cui all'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 è necessario che le attività commerciali siano strutturalmente funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica e vengano rese in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione stessa. A titolo esemplificativo possono annoverarsi fra gli anzidetti proventi quelli derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande in occasione dell'evento sportivo, dalla vendita di materiali sportivi, di gadget pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie, ecc.

(circolare n. 43/E dell'8 marzo 2000).

Ricordiamo inoltre che i nostri esperti sono a completa disposizione per offrire servizi di consulenza e gestione, riservando a tutte le Società affiliate alla FITAV condizioni economiche privilegiate, per maggiori informazioni: <http://www.bmsitaly.com/consulenza-societa-sportive/>



COMITATO NAZIONALE CACCIA E NATURA

Il C.N.C.N. dal 1986 difende, promuove e sostiene il Tiro, la Caccia e l'Ambiente.
Farne parte, insieme alle numerose aziende di fama mondiale, significa contribuire
a garantire un futuro sereno alle nostre attività ricreative.



ABBIAMO GLI STESSI OBIETTIVI.

Il C.N.C.N. ringrazia per l'impegno le aziende aderenti:

ADINOLFI
BASCHIERI & PELLAGRI
BENELLI
BERETTA
BORNAGHI
CHEDDITE
CLEVER
FABARM
FIOCCHI MUNIZIONI
NOBEL SPORT ITALIA
PERAZZI
RC EXIMPORT

C.N.C.N. - Viale dell'Astronomia, 30 - 00144 Roma
Tel. 06.54210529 Fax 06.54282691 www.cncn.it e-mail: info@cncn.it